

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1970, N. 16

**Garanzia fideiussoria a favore degli ospedali
civili della Regione^{1 2 3}**

Art. 1

Allo scopo di agevolare la concessione di anticipazioni agli ospedali civili della regione, per sollevarli dal grave stato di difficoltà in cui versano a causa dei ritardati pagamenti di quanto loro dovuto dagli enti pubblici mutualistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fidejussione a garanzia delle anticipazioni che gli ospedali stessi andranno a contrarre con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, fino alla concorrenza dell'importo capitale di Lire 5.000 milioni oltre agli interessi ed altri accessori relativi.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

La garanzia della Regione è subordinata alla condizione che la durata delle anticipazioni non sia superiore ad anni tre.

¹ In B.U. 18 agosto 1970, n. 34.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

Art. 2

Per gli eventuali oneri, derivanti dalla garanzia di cui all'articolo precedente, sarà istituito apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

